

R.G. 1544 dell'anno 2026



**TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO**

**SEZIONE PRIMA CIVILE**

**ORDINANZA EX A. 700 CPC**

Nel procedimento cautelare *ante causam* iscritto al n. **RG 1544/2026**

promosso da

**SIGNORINI ALFONSO**

(cod. fisc.: SGNLNS64D07F205X)

difeso dagli avv. MISSAGLIA Daniela, AIELLO Domenico

*(parte ricorrente)*

contro

**CORONA FABRIZIO**

(cod. fisc.: CRNFRZ74C29C351N)

difeso dagli avv. FRANZÉ Lorenzo, FUSSETTI Gianmaria, CHIESA Ivano Giuseppe

*(parte resistente)*

Il tribunale

a scioglimento della riserva assunta all'udienza del 22/01/2026;

**PREMESSO CHE**

- con ricorso depositato il 16/01/2026, il ricorrente SIGNORINI esponeva che:
  - (a) il 15 dicembre 2025 contro di lui era stato iniziato un *“aggauo mediatico, orchestrato dal Signor Fabrizio Corona, odierno resistente”*, che quel giorno aveva pubblicato sul suo canale YouTube *“@officialfabriziocorona”* il video *“EP 19 – IL PREZZO DEL SUCCESSO”*, prima parte di un podcast denominato *“Falsissimo”*, video-show autoreferenziale, ideato, condotto e pubblicato dal medesimo Corona;
  - (b) il resistente CORONA, *“mescolando talk show, inchiesta, gossip e commento sociale”*, si ergeva *“a giudice e censore, senza alcuna remora di distruggere le altrui vite per un tornaconto economico”* e con tale podcast aveva ideato uno scandalo *“per alimentare la sua brama di denaro e notorietà”*;
  - (c) il resistente aveva infatti formulato *“accuse di estrema gravità nei confronti del ricorrente”* con *“dichiarazioni del tutto prive di riscontro probatorio, manifestamente false, nonché arbitrariamente decontestualizzate, ricorrendo a espressioni inopportune, volgari e deprecabili, con l'evidente e unico intento di ledere l'onore e la reputazione del ricorrente”*;
  - (d) le accuse calunnirose erano *“basate su mere illazioni e opinabili testimonianze”* e *“la gravità della condotta perpetrata dal Signor Corona risulta ulteriormente accentuata dal fatto che le puntate riportano e divulgano fotografie personali e intime, anche a contenuto sessualmente esplicito e volgare, nonché*

conversazioni private, di natura strettamente personale, contenenti espressioni estremamente volgari, estrapolate dal loro contesto e indebitamente rese pubbliche, con conseguente lesione non solo dell'onore e della reputazione del ricorrente, ma anche della sua sfera più intima e riservata”;

- (e) il materiale privato e intimo era stato ottenuto e pubblicato dal Corona senza il consenso del ricorrente, cioè “illegittimamente, al solo fine di creare scandalo e massimizzare il proprio profitto economico, derivante dalle visualizzazioni e dagli abbonamenti al canale”;
- (f) i video della campagna diffamatoria consistevano “in quasi 3 ore di diffamazione, calunnie urlate, commenti volgari e sminuenti”;
- (g) tali video erano ancora accessibili online e avevano raggiunto in pochi giorni “un numero di visualizzazioni superiore a 15 milioni solo su YouTube, con una propagazione virale e incontrollata su altre piattaforme”;
- (h) il 19 dicembre 2025 il Signorini aveva perciò presentato denuncia-querela nei confronti del Corona e di altri soggetti coinvolti, sicché il Pubblico ministero aveva iscritto il Corona nel registro degli indagati nel procedimento penale RGNR 44560 / 2025 mod. 21 ipotizzando il delitto ex a. 612 ter codice penale, nel cui ambito il 20 dicembre 2025 era stata eseguita una “perquisizione con sequestro probatorio di materiale informatico presso il resistente”;
- (i) ciò malgrado, il resistente “dimostrando assoluta indifferenza a fronte dei provvedimenti dell'Autorità Giudiziaria, ha pubblicamente annunciato la sua intenzione di proseguire nella campagna mediatica e, a partire dal 22 dicembre 2025, ha pubblicato nuove puntate, con le quali ha diffuso ulteriori immagini private e contenuti – per la maggioranza volgari – gravemente caluniosi e diffamatori, tra cui una fotografia del Dottor Signorini nudo e di spalle” e inoltre aveva pubblicamente preannunciato “l'intenzione di realizzare ulteriori puntate dedicate al c.d. 'caso Signorini', manifestando l'inequivoca volontà di aggravare deliberatamente il danno già arrecato all'immagine, alla reputazione e alla sfera personale del ricorrente”;
- (j) il 15 gennaio 2025 poi il Corona aveva pubblicato sul suo profilo Instagram (*fabriziocoronareal*) nonché sul profilo Instagram *falsissimo.it* un post con cui aveva annunciato per lunedì 26 gennaio 2026 l'uscita di ulteriori materiali, facendo esplicito riferimento al Signorini “con allegazione di sue fotografie nonché di un estratto di una presunta denuncia-querela presentata da Antonio Medugno nei confronti dell'odierno resistente; inoltre, nella caption, il Signor Corona epiteta il Dottor Signorini come 'porco lurido', minacciando di mostrare, nella suddetta puntata, fotografie, chat e altro materiale di natura privata, dal contenuto ulteriormente calunioso e diffamatorio”;
- (k) tali comportamenti dimostravano “la dolosa determinazione del resistente a proseguire senza esitazione nell'illecito, alimentando deliberatamente una spirale distruttiva volta ad amplificare un pregiudizio già gravissimo, con effetti devastanti sull'immagine, sulla reputazione e sull'equilibrio personale del ricorrente”;
- (l) il *fumus boni iuris* consisteva nella lesione dei diritti fondamentali del Signorini mediante un “attacco gravissimo e sistematico ai diritti fondamentali” tutelati dagli aa. 2 e 3 Costituzione “colpendo l'onore, la reputazione, l'identità personale, l'immagine e la riservatezza in maniera profonda e irreparabile” e sussisteva inoltre “un illecito trattamento di dati personali di estrema delicatezza, in palese violazione del Regolamento UE 2016/679 (GDPR), con la diffusione di informazioni sensibili, inclusi aspetti intimi della vita sessuale del ricorrente, senza alcuna base giuridica e con finalità esclusivamente lucrative” nonché la violazione del diritto all'immagine ex aa. 10 c.c., 96 e 97 legge 633/1941) poiché “la pubblicazione di fotografie private e intime, in un contesto lesivo dell'onore e della reputazione, costituisce un atto radicalmente illecito” e neppure la notorietà della persona potrebbe legittimare la diffusione quando essa arrechi pregiudizio all'onore, alla reputazione o al decoro dell'individuo ritratto;
- (m) le suddette “puntate” risultavano “costruite appositamente per ingenerare nello spettatore non la sensazione, bensì la certezza che il Dottor Signorini abbia perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti. Tali illazioni emergono da una costante escalation di accostamenti sapienti e suggestionanti, frasi suggestive e volgari, nonché pubblicazione di immagini, chat, video e audio privati, che



*hanno il solo fine di aumentare parossisticamente l'attenzione (e la morbosità) del pubblico e, quindi, di indurlo in una condizione psicologica di accettazione passiva e acritica del messaggio dal contenuto diffamatorio”;*

- (n) la notorietà del soggetto potrebbe escludere la necessità del consenso dell'interessato soltanto laddove alla collettività fosse fornita *“un'informazione su fatti di una qualche utilità sociale; infatti, anche i personaggi noti conservano il diritto a proteggere la propria vita privata da indebite intrusioni”* fermo restando che l'interesse della collettività a conoscere e vedere immagini e riprese audiovisive di soggetto notorio dev'essere sempre valutata restrittivamente e con rigore, come confermato da Cass. 11353 / 2010, secondo la quale va escluso che possa riconoscersi alla collettività un interesse a conoscere vicende private che non siano attinenti all'attività professionale della persona nota, né a fatti e accadimenti che abbiano rilevanza pubblica;
- (o) inoltre, se ai sensi dell'a. 137 del decreto legislativo 196/2003 il consenso dell'interessato alla diffusione dei dati personali non è richiesto quando il trattamento avvenga nell'ambito della professione giornalistica, nondimeno il comma 2 di tale a. 137 stabilisce che *“in caso di diffusione o di comunicazione dei dati per le finalità di cui all'art. 136, restano fermi i limiti del diritto di cronaca a tutela dei diritti di cui all'art. 2 e, in particolare, quello dell'essenzialità dell'informazione riguardo a fatti di interesse pubblico”* ma nel caso di specie il resistente CORONA aveva ampiamente oltrepassato tali limiti;
- (p) il ricorrente SIGNORINI dunque era divenuto unico destinatario di un attacco cui non era sottesa nessuna funzione di critica sociale, né si verteva nell'ambito della satira quale esercizio di un diritto costituzionalmente garantito, ma piuttosto si trattava solo di offesa alla dignità della persona, che come affermato da Cass. penale nella sentenza n. 1740 / 2011 l'ordinamento democratico non può consentire;
- (q) invero, secondo la costante giurisprudenza (*ex multis*, Cass. 25157 / 2008) il diritto di cronaca e di critica possono giustificare l'esclusione della responsabilità solo quando sia esercitato nel rispetto di tre condizioni e cioè: la verità oggettiva della notizia, la pertinenza quale interesse pubblico alla conoscenza del fatto e la continenza nel senso di correttezza dell'esposizione;
- (r) nel caso in esame, per contro, difetta il requisito della verità, poiché le informazioni diffuse dal resistente non si basano su fatti accertati né su fonti attendibili e, sebbene siano presentate come certe e incontrovertibili, esse costituiscono invece *“ricostruzioni prive di riscontro oggettivo, quando non apertamente congetturali”* e le notizie sono *“parziali, frammentarie e selettive, in quanto costruite mediante l'estrapolazione di elementi decontestualizzati e l'omissione sistematica di circostanze rilevanti, con ciò alterando il quadro complessivo dei fatti e inducendo il pubblico a una rappresentazione distorta e pregiudizievole della persona del ricorrente”*;
- (s) nella specie, inoltre, difetta il requisito della pertinenza cioè di qualsivoglia *“primaria esigenza di informazione del pubblico o qualunque interesse legittimo generale prevalente, a fronte del preponderante bisogno di assicurare tutela all'immagine e alla reputazione”* del ricorrente, giacché le affermazioni e rappresentazioni diffuse dal resistente non sono *“funzionalmente collegate ad alcun interesse pubblico attuale, concreto e socialmente rilevante”* né si potrebbe identificare l'interesse pubblico *“nella morbosa curiosità che parte del pubblico ha per le vicende piccanti o scandalose della persona assurta a notorietà”* (come sottolineato da Cass. 2129 / 1975 e Cass. 4366 / 2003);
- (t) difetta altresì il requisito della continenza, tenuto conto del linguaggio utilizzato, che risulta insinuante, denigratorio e apertamente volgare nonché accompagnato da gestualità riprovevole, idoneo non a informare l'opinione pubblica ma piuttosto a *“delegittimare, umiliare e annientare la figura personale e professionale del ricorrente, trasformandolo in un bersaglio di odio e disprezzo collettivo”*;
- (u) sussiste il pericolo nel ritardo, tenuto conto della dichiarata intenzione del Corona di proseguire nella sua campagna denigratoria, come dimostra il video diffuso dal



resistente il 15 gennaio 2025 sulla sua pagina Instagram “*lifestyle\_mgzn*”, nel quale il Corona “con modalità deliberatamente istigatorie, si rende protagonista di un’aperta incitazione della folla contro il resistente, urlando al microfono l’espressione ‘volete la parte tre di quel porco di Signorini?’, così alimentando un clima di odio, provocando un tumulto del pubblico e favorendo una pericolosa esaltazione collettiva”;

- (v) quanto alla strumentalità del procedimento cautelare, dichiarava che nel giudizio di merito intendeva chiedere una sentenza per accertare l’illiceità della condotta del Corona e ottenerne la condanna a risarcire tutti i danni, patrimoniali e non patrimoniali causati al ricorrente;

il ricorrente pertanto concludeva chiedendo:

<< 1) *in via principale*, con decreto *inaudita altera* parte:

- a) ordinare al Signor Fabrizio Corona l’immediata rimozione da ogni hosting provider e social media (ivi inclusi, a titolo esemplificativo e non esaustivo, YouTube, Instagram, TikTok) a lui direttamente o indirettamente riconducibile, dei video e di ogni contenuto (testuale, audio o video) oggetto del presente ricorso e meglio identificati in narrativa;
- b) inibire al Signor Fabrizio Corona la pubblicazione, diffusione o condivisione, con qualsiasi mezzo, strumento e su qualsiasi hosting provider, direttamente o indirettamente, per il tramite di qualsiasi persona, di ulteriori contenuti di carattere diffamatorio o comunque lesivi, direttamente o indirettamente, dei diritti alla reputazione, all’immagine e alla riservatezza del Dottor Alfonso Signorini e/o, più in generale, qualsiasi contenuto afferente il Dottor Alfonso Signorini;
- c) disporre il sequestro del materiale audiovisivo di cui alla precedente conclusione, ordinando il deposito e la custodia delle immagini presso la Cancelleria del Tribunale di Milano, disponendo tutte le più opportune cautele, ordinando ai resistenti il deposito dei supporti di registrazione presso la Cancelleria nel termine di 24 ore dall’emissione del provvedimento;
- d) fissare, ai sensi dell’art. 614-bis c.p.c., una somma di denaro (nella misura che sarà ritenuta di giustizia, comunque non inferiore a € 50.000,00) dovuta dal resistente per ogni violazione o inosservanza successiva del provvedimento e per ogni giorno di ritardo nell’esecuzione dello stesso; ...

2) *In via subordinata, ... con ordinanza, provvedere come richiesto ai punti a), b), c), d) della domanda principale ... >>*

- pervenuto il ricorso a questa sezione il 19 gennaio 2026, con decreto del 20 gennaio 2026 veniva respinta l’istanza di provvedere prima della convocazione della controparte e veniva quindi fissata udienza per instaurare il contraddittorio;
- a seguito della tempestiva notifica, il resistente si costituiva con comparsa di risposta depositata il 21 gennaio 2026 nella quale resisteva alle domande e osservava in particolare che:
  - (a) con comunicato stampa del 29 dicembre 2025 lo stesso ricorrente SIGNORINI aveva “*informato il pubblico interesse*” che in via cautelativa egli intendeva sospendere il suo impegno editoriale, sicché tale scelta non poteva ricondursi a nessun danno, essendo invece preordinata a “*ripulire la propria immagine e la propria coscienza*”;
  - (b) la tesi del ricorrente, secondo cui la “*vicenda*” sarebbe priva di pubblico interesse, era infondata in quanto “*gli stessi legali del ricorrente hanno ritenuto di adire prioritariamente il piano mediatico anziché quello giudiziario, omettendo di rivolgersi al Tribunale in via cautelativa già in concomitanza dei primi asseriti ‘eventi dannosi’*” sicché la principale urgenza del ricorrente pareva essere quella di occupare “*lo spazio pubblico e mediatico, quasi che la priorità fosse la narrazione esterna dei fatti e solo in un secondo momento la loro sottoposizione al vaglio dell’Autorità giudiziaria*”, mentre per coerenza “*chi sostiene l’inesistenza di un interesse pubblico non promuove, né alimenta, la diffusione della notizia presso i media, contribuendo consapevolmente ad amplificarne la risonanza*” di modo che la tesi

del ricorrente era “strumentale e priva di attendibilità, risultando radicalmente smentita dal comportamento concreto posto in essere, incompatibile con l’asserita irrilevanza pubblica dei fatti dedotti”

- (c) del resto, e diversamente da quanto opinato dal ricorrente, le dichiarazioni e le accuse rivolte al Signorini non erano affatto “prive di riscontro probatorio e manifestamente false” come dimostrava la produzione in questo procedimento di “tutto il materiale in possesso di Fabrizio Corona su cui sono fondate le pubblicazioni oggetto di contestazione”;
- (d) quanto alla mancanza di consenso del ricorrente rispetto alla pubblicazione di alcune conversazioni telematiche, osservava che “il contenuto delle queste ultime, è stato fornito a Fabrizio Corona dai destinatari dei messaggi stessi. È evidente che nel momento in cui una chat, al pari di una lettera o al pari di qualunque altra comunicazione, viene inviata ad un destinatario, diviene di proprietà di quest’ultimo che ne può disporre come ritiene più opportuno. Se quest’ultimo ha violato un patto di riservatezza con l’interlocutore della chat in questione è un problema che riguarda lui e non certo il soggetto a cui quest’ultimo ha pensato di rivelare il contenuto della messaggistica. Chi lo riceve è ovviamente autorizzato da chi glielo ha dato a farne l’uso che ritiene più opportuno”;
- (e) il ricorrente doveva insomma imputare a se stesso il fatto d’essere stato “così incauto da mandare messaggi compromettenti, immagini scabrose, ai suoi interlocutori” ciò che ora non gli permetteva di invocare la *privacy* per pretendere un’inibitoria della pubblicazione, atteso che “la privacy non c’è più nel momento in cui tu hai mandato un messaggio intimo ad un soggetto: il messaggio e già uscito dalla tua sfera di riservatezza”;
- (f) quanto all’asserita mancanza di verità, sosteneva che “gli elementi addotti nella trasmissione di ‘Falsissimo episodio 19 e 20’ sono testimonianze, chat, et similia, ossia elementi oggettivi su cui si sono fondate le osservazioni del Signor Fabrizio Corona. Comunque vi è una denuncia-querela da parte di Antonio Medugno (ossia un giovane che ha avuto rapporti con Signorini, in relazione alla sua partecipazione alla trasmissione “Grande Fratello” vicenda che è stata raccontata ampliamente da tutti media), che è stata depositata in data 24 dicembre 2025 (la querela dunque, non è presunta o ipotetica, ma reale)”;
- (g) il ricorso ex a. 700 cpc non era ammissibile, poiché mancava il carattere residuale e sussidiario dello strumento: infatti “secondo l’interpretazione largamente maggioritaria... l’inammissibilità del ricorso ex art. 700 c.p.c. deve essere affermata ogniqualvolta l’ordinamento appresti una misura specifica idonea a tutelare il medesimo diritto rispetto al medesimo periculum in mora, non potendosi utilizzare il rimedio atipico per conseguire effetti già raggiungibili mediante strumenti tipizzati. In tale prospettiva, il criterio decisivo non è la mera astratta esistenza di una tutela alternativa, bensì l’identità del risultato pratico perseguito, dovendo il giudice verificare se gli effetti provvisori richiesti possano essere ottenuti attraverso rimedi già previsti dall’ordinamento” e nella specie il ricorrente si sarebbe dovuto avvalere “di strumenti alternativi tipizzati, astrattamente e concretamente idonei a fronteggiare il pregiudizio lamentato”;
- (h) il ricorso in esame, per contro, “appare funzionale a una indebita anticipazione degli effetti del giudizio di merito, nonché a un aggiramento delle garanzie procedurali proprie degli strumenti ordinari” e da ciò discendeva “l’improcedibilità del ricorso per violazione del principio di sussidiarietà, oltre che per abuso dello strumento processuale, essendo l’art. 700 c.p.c. utilizzabile solo nei rigorosi limiti tracciati dal legislatore e dalla sua consolidata interpretazione dottrinale e giurisprudenziale”, in quanto il ricorrente avrebbe piuttosto dovuto servirsi dello strumento tipico del “sequestro giudiziario ex art. 670, comma 2, c.p.c., previsto espressamente per i casi di sequestro di libri, registri, documenti, modelli, campioni e, più in generale, di ogni altra cosa dalla quale si pretenda desumere elementi di prova, quando sia controverso il diritto alla loro esibizione o comunicazione e risulti opportuno provvedere alla loro custodia temporanea”;
- (i) nel caso presente “i video oggetto di contestazione, dei quali si assume la lesività dell’immagine e della reputazione della parte ricorrente, costituiscono pacificamente fonti di prova e, in quanto tali, rientrano a pieno titolo nella nozione di documenti rilevanti ai fini istruttori” e la controversia verte “proprio sul diritto alla loro utilizzazione, diffusione e comunicazione, con conseguente astratta applicabilità del rimedio tipico di cui all’art. 670, comma 2, c.p.c.”;



- (j) inoltre, il ricorrente aveva prospettato la lesione della sua ‘sfera più intima e riservata’ e dunque egli “*ben avrebbe potuto proporre reclamo ai sensi dell’art. 77 del Regolamento Ue n. 679/2016 ... nonché ai sensi degli artt. 140-bis ss. del Codice in materia di protezione dei dati personali*”;
- (k) in ogni caso, “*il nostro ordinamento giuridico esclude l’ammissibilità di misure cautelari preventive di natura sostanzialmente inhibitoria aventi ad oggetto contenuti asseritamente diffamatori diffusi tramite una testata giornalistica online, ove questa presenti le medesime caratteristiche strutturali e funzionali della stampa cartacea. In tali ipotesi – ravvisabile in quella in esame come ricostruita ex adverso, concretizzatasi nella pubblicazione dei video oggetto di causa – trova piena applicazione la garanzia costituzionale di cui all’art. 21, comma 3, Cost., che preclude ogni forma di sequestro o inibizione preventiva, restando salva esclusivamente la tutela successiva e quella eventualmente concorrente in materia di protezione dei dati personali*”;
- (l) peraltro “*la giurisprudenza di legittimità ha chiarito che anche le testate giornalistiche telematiche rientrano nell’ambito di applicazione delle garanzie costituzionali previste per la stampa, con conseguente inammissibilità di interventi cautelari impeditivi ex ante*” come affermato da Cass., Sez. Unite, sentenza 23469 / 2016;
- (m) come indicato dal ricorrente, il Pubblico ministero aveva disposto un sequestro che “*riguardava una immagine ritenuta tale da integrare il reato di revenge porn*” ma dopo aver interrogato il resistente il medesimo Pubblico ministero non aveva contestato al medesimo Corona nessun reato, né aveva disposto inibitorie o limitazioni delle pubblicazioni e “*la ragione di tale scelta appare evidente*” vale a dire che “*la Procura ritiene necessario verificare nel merito la fondatezza dei fatti esposti*”;
- (n) nella specie neppure si configurava il *periculum in mora* “*atteso che la stessa prospettazione della parte ricorrente esclude l’attualità e l’imminenza del pregiudizio lamentato. Secondo quanto accoratamente riferito dalla difesa Signorini, l’asserita lesione dell’immagine e della reputazione del ricorrente si sarebbe, infatti, già verificata nel mese di dicembre 2025, allorquando veniva presentata querela per diffamazione in relazione ai medesimi fatti oggi posti a fondamento del ricorso cautelare. Il potenziale danno dedotto viene, dunque, rappresentato come pregresso e già consumato, e non come futuro o in via di imminente verificazione, con conseguente esclusione della funzione preventiva propria della tutela d’urgenza. Come riferisce controparte, l’eventuale pubblicazione del fantomatico ‘episodio del 26 gennaio’ determinerebbe un gravissimo danno in capo al Signor Signorini, si rivela, oltre che apodittica, intrinsecamente contraddittoria*”;
- (o) per quanto poi concerne “*contenuti meramente eventuali e futuri*” la pretesa del ricorrente “*già radicalmente infondata con riferimento alle pubblicazioni già effettuate, diviene apertamente abnorme*” posto che l’ordinamento “*non ammette, né potrebbe ammettere, forme di sequestro, inibizione o interdizione preventiva di materiali non ancora esistenti*”;
- (p) la richiesta del ricorrente implicherebbe invero “*una funzione di controllo preventivo sull’informazione, sostanzialmente assimilabile a una forma di censura, istituto che l’ordinamento repubblicano, in ossequio all’art. 21 Cost., ha definitivamente espunto dal proprio sistema*”;
- (q) la richiesta risarcitoria formulata dal ricorrente “*rende ictu oculi evidente che l’asserito danno sarebbe, per definizione, riparabile per equivalente monetario*” dal che discende “*che difetta in radice il requisito dell’irreparabilità del pregiudizio lamentato, presupposto indefettibile per l’invocata tutela, risultando la pretesa strutturalmente incompatibile con la dedotta esigenza di intervento urgente*”;
- (r) difetta anche il requisito del “*fumus boni iuris*”, poiché il Signorini “*è pacificamente un personaggio pubblico, in quanto soggetto che svolge un’attività esposta alla valutazione collettiva e la cui figura, per ruolo, visibilità e seguito, travalica la sfera meramente privata*” sicché le sue condotte “*specie ove qualificate come illecite o addirittura penalmente rilevanti, non possono essere confinate nell’ambito del privato, ma assumono una dimensione di rilevanza sociale, soprattutto in ragione dell’influenza che il medesimo esercita su un pubblico vasto e composito*”;
- (s) secondo lo stesso ricorrente, i contenuti in oggetto hanno raggiunto “*un numero di visualizzazioni superiore a 15 milioni solo su YouTube, con una propagazione virale e incontrollata su altre piattaforme social*”, il che dimostra l’esistenza di un interesse diffuso e generalizzato alla



conoscenza dei fatti narrati, in mancanza del quale *“non si spiegherebbe una simile partecipazione dell’opinione pubblica, né un livello così elevato di attenzione, condivisione e interazione”*;

- (t) secondo il resistente *“l’interesse collettivo, infatti, non si crea artificialmente, ma è la naturale conseguenza della rilevanza sociale della vicenda e del ruolo pubblico del soggetto coinvolto”* colla conseguenza che *“la pretesa di escludere l’interesse pubblico appare ancor più priva di fondamento ove si consideri che la collettività ha un diritto a conoscere non già fatti meramente privati, bensì le condotte illecite, o presunte tali – o comunque socialmente rilevanti o moralmente suscettibili di valutazioni personali e/o di interesse collettivo – poste in essere da un soggetto dotato di ampia visibilità mediatica e di un significativo potere di influenza, in particolare su un pubblico giovane”*;
- (u) *“è un diritto dell’utente sapere, non i tuoi fatti privati, ma le tue condotte illecite”* e dunque nella specie sussiste un interesse pubblico, concreto e attuale alla conoscenza dei fatti oggetto delle pubblicazioni contestate e conseguentemente *“difetta la parvenza dell’asserita illiceità delle condotte contestate al Signor Corona, con conseguente insussistenza del fumus boni iuris posto a fondamento della domanda cautelare”*;
- (v) d’altro canto, il ricorrente chiedeva di ordinare al solo Corona di rimuovere i contestati contenuti *“da ogni hosting provider e social media [...] a lui direttamente o indirettamente riconducibile”* senonché trattandosi di contenuti che lo stesso ricorrente affermava essere stati già *“visualizzati da milioni di persone”* tali video non erano più nella disponibilità esclusiva del resistente sicché *“l’ordine di cancellazione limitato al solo resistente risulta manifestamente inidoneo a prevenire o neutralizzare l’asserito pregiudizio lamentato”* poiché se *“il danno reputazionale fosse davvero grave e attuale, la sola rimozione dei contenuti dalla disponibilità del Signor Corona sarebbe del tutto inefficace a impedirne la circolazione e la fruizione, già avvenute su larga scala. Al contrario, la richiesta ex adverso formulata presuppone implicitamente che il pregiudizio denunciato si sia già integralmente prodotto e che non sussista alcun pericolo attuale suscettibile di essere evitato mediante un provvedimento d’urgenza”*;
- (w) inammissibile era anche la domanda di un’inibitoria *“generica volta a impedire al Signor Corona la condivisione di ‘ulteriori contenuti di carattere diffamatorio’”* poiché *“formulata in termini del tutto indeterminati, privi di qualsiasi perimetrazione oggettiva e sganciati da un necessario giudizio prognostico circa specifici contenuti futuri, con la conseguenza di imporre al resistente un obbligo di astensione indistinto e preventivo”* così risolvendosi *“in una compressione preventiva della libertà di manifestazione del pensiero, incidendo direttamente sul diritto di critica, di cronaca e di espressione in senso lato, tutelati dall’art. 21 Cost. e costantemente presidiati dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità”* mirando di fatto a una *“censura preventiva, ontologicamente incompatibile ... con il nostro ordinamento e del tutto estranea alla funzione dell’art. 700 c.p.c., che non può essere utilizzato per introdurre divieti generici e indeterminati su condotte future”*;

il resistente concludeva pertanto chiedendo:

*<< IN VIA PRELIMINARE Dichiarare l’inammissibilità del ricorso ex adverso formulato ex art. 700 c.p.c. in quanto rimedio residuale previsto dal legislatore in assenza di ulteriori e specifici rimedi che, come argomentato, controparte avrebbe ben potuto attivare. ...*

*IN VIA PRINCIPALE, NEL MERITO Rigettare il ricorso ex adverso formulato in quanto infondato ...*

*IN OGNI CASO, con il favore delle spese e degli onorari di causa, da distrarsi a favore degli avvocati di parte resistente >>*

- all’udienza del 22 gennaio 2026 le parti discutevano la causa oralmente e all’esito il Tribunale si riservava di provvedere, sicché ora sciogliendo la riserva

## OSSERVA CHE

### 1) Ammissibilità del ricorso

**1.1** Sostiene il resistente Corona che la domanda cautelare ex a. 700 cpc dovrebbe essere dichiarata

inammissibile in quanto ne difetta la natura residuale: secondo il resistente, infatti, il ricorrente Signorini di fatto contesterebbe il diritto all'utilizzazione, diffusione e comunicazione dei controversi materiali, i quali perciò costituirebbero fonti di prova, di modo che dovrebbe al più ritenersi applicabile il "sequestro preventivo" [rectius, giudiziario] ex a. 670 cpc, oppure -in relazione all'asserita lesione della "sfera più intima e riservata"- avrebbe dovuto invocare il rimedio previsto dagli aa. 77 del Regolamento UE 679/2016 (GDPR) e 140 bis del Codice in materia di protezione dei dati personali.

**1.2** In contrario, si deve rilevare però che il ricorrente non s'è affatto limitato a chiedere di sequestrare i predetti materiali siccome prove di illeciti, bensì ha inequivocabilmente richiesto in primo luogo d'essere tutelato contro la diffusione dei medesimi materiali qualificati illeciti in ragione della natura diffamatoria e lesiva di diritti (alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza), e dunque ha chiesto la loro rimozione dai social media e l'inibizione della loro diffusione, chiedendo dunque un (generico) sequestro soltanto come misura accessoria.

**1.3** D'altra parte, è agevole constatare che l'ordinamento non offre nessuno strumento specifico e tipizzato che appaia idoneo a conseguire il risultato che si prefigge il ricorrente.

**1.4** In definitiva, la misura cautelare richiesta è certamente residuale e l'eccezione di inammissibilità è infondata.

## 2) ***Fumus boni iuris***

**2.1** Sostiene il resistente Corona che l'accoglimento della domanda cautelare costituirebbe una forma di sequestro preventivo della stampa "*o delle pubblicazioni in genere*", e asserisce inoltre che la sua attività sarebbe tutelata dall'a. 21 Costituzione, cioè dalla norma che assicura a tutti il "*diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero con la parola, lo scritto e ogni altro mezzo di diffusione*" e stabilisce che "*la stampa non può essere soggetta ad autorizzazioni o censure*".

**2.2** In proposito occorre però sottolineare che, come il ricorrente ha allegato in contrario all'udienza del 22 gennaio 2026, "*il resistente non è iscritto all'albo professionale dei giornalisti né è soggetto a controlli editoriali, né deontologici né di responsabilità interna*". Tali fatti, non specificamente contestati, devono ritenersi provati a norma dell'a. 115 cpc e da essi discende che i contenuti controversi non si possono considerare "*assimilabili a quelli di una testata giornalistica*": già questo pare sufficiente per escludere fondatamente che i medesimi contenuti godano delle garanzie poste dalla Costituzione a presidio della stampa. D'altra parte, il giudice nomofilattico, proprio nella pronuncia a sezioni unite richiamata dal resistente (Cass. Civile, Sez. Unite, Sentenza n. 23469 del 18/11/2016), enunciando il principio di diritto a norma dell'a. 363/1 cpc, ha sottolineato che la tutela costituzionale assicurata dall'a. 21/3 Costituzione alla stampa si applica effettivamente anche ai giornali e ai periodici pubblicati con mezzo telematico, **purché però** tali giornali o periodici possiedano i medesimi tratti che caratterizzano i giornali e i periodici tradizionali su supporto cartaceo.

Anche Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 479 del 11/1/2023 ha specificamente confermato tale principio, dichiarando che le norme della legge 8 febbraio 1948, n. 47 e successive modifiche si applicano soltanto ai prodotti editoriali che presentino le predette caratteristiche, tipiche del giornale o periodico tradizionale su supporto cartaceo.

Per poter invocare la tutela riconosciuta alla stampa, dunque, il resistente avrebbe dovuto dimo-



strare (come richiesto dalla pronuncia in esame) di essere “caratterizzato da una testata, diffuso o aggiornato con regolarità, organizzato in una struttura con un direttore responsabile, una redazione ed un editore registrato presso il registro degli operatori della comunicazione, finalizzata all’attività professionale di informazione diretta al pubblico, cioè di raccolta, commento e divulgazione di notizie di attualità e di informazioni da parte di soggetti professionalmente qualificati” e tuttavia il Corona non soltanto ha omesso di offrire tale prova, ma neppure ha contestato l’inesistenza di tali requisiti.

**2.3** Per completezza argomentativa, va poi ricordato che, secondo l’orientamento assolutamente costante del giudice di legittimità, l’esercizio del diritto di cronaca e di critica può essere scriminato soltanto qualora ricorrano i requisiti della verità oggettiva, della pertinenza e della continenza (tra le molte pronunce in tal senso è sufficiente qui citare Cass. Sez. 3, sentenza n. 5005 del 28/02/2017, Cass. Sez. 3, sentenza n. 841 del 20/1/2015; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20140 del 18/10/2005; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 2066 del 13/02/2002; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 3679 del 09/04/1998; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 4871 del 05/05/1995), dovendosi precisare che:

- a) la verità oggettiva presuppone un serio e diligente lavoro di ricerca, e soltanto la satira (in quanto esercizio in forma corrosiva e impietosa del diritto di critica) si sottrae al parametro della verità, giacché mediante il paradosso e la metafora surreale essa intende formulare un giudizio ironico su un determinato fatto ma, proprio per questo motivo, può esimersi dalla rappresentazione veritiera soltanto in quanto il fatto venga espresso in modo chiaramente difforme dalla realtà, tale cioè che se ne possano percepire immediatamente l’inverosimiglianza e il carattere iperbolico; quando poi si tratti di cronaca relativa a provvedimenti giudiziari è indispensabile che la narrazione rimanga fedele al provvedimento medesimo;
- b) la pertinenza si traduce nell’interesse pubblico all’informazione, che non può consistere nella mera curiosità pruriginosa o morbosa; deve insomma configurarsi per il pubblico un interesse al racconto che non si fondi unicamente su istinti voyeuristici; al riguardo, già Cassazione penale Sez. 5, Sentenza n. 46295 udienza 4/10/2007 depositata 12/12/2007 evidenziava che l’esimente del diritto di cronaca è esclusa quando risultati oltrepassato il limite costituito dall’attitudine della notizia a soddisfare un’oggettiva esigenza di informazione pubblica, esigenza che non può consistere nel mero interesse che il pubblico, per pura curiosità *voyeuristica* può dimostrare rispetto alla conoscenza di dettagli attinenti alla sfera della vita privata di un determinato soggetto, in quanto l’equilibrato bilanciamento col diritto individuale alla reputazione deve sussistere anche per il legittimo esercizio del diritto di critica, poiché anche il diritto a manifestare liberamente il proprio pensiero presuppone l’esistenza di un legittimo interesse dell’opinione pubblica a conoscere il fatto oggetto dell’opinione; inoltre Cassazione penale Sez. 6, Sentenza n. 474 udienza 16/4/1971 depositata 8/6/1971 sottolinea che la divulgazione di notizie sull’altrui vita privata, presentata come sregolata e scandalosa, non è giustificata dall’esercizio del diritto di cronaca quando si tratti di notizie prive di interesse sociale, posto che in tal caso il diritto di informazione si risolve in un subdolo e censurabile attentato all’altrui onorabilità;
- c) la continenza consiste infine nella necessità che l’esposizione rispetti la forma civile, e dunque richiede che i fatti vengano esposti in modo misurato, poiché la forma espositiva deve rimanere contenuta negli spazi strettamente necessari; l’esimente non può essere quindi invocata nel caso in cui (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 20140 del 18/10/2005) l’esposizione trasmodi e si risolva in ‘*argumenta ad hominem*’, una fallacia retorica fondata sulla denigrazione di una persona anziché sulla motivata confutazione delle sue opinioni o posizioni (politiche, sociali, morali) e che perciò genera contenuti lesivi dell’immagine e del decoro.



**2.4** Nel caso di specie non è dato tuttavia ravvisare il rispetto di tali condizioni, mentre -tenendo conto della natura sommaria dell'accertamento devoluto a questo giudizio- appaiono sufficientemente fondate le argomentazioni del ricorrente, secondo cui difettano anzitutto i requisiti sopra sintetizzati.

**2.4.1** Quanto alla **verità**, è infatti evidente come lo stesso resistente sia ben consapevole del fatto che le "notizie" diffuse attraverso i suoi canali sono connotate da incertezza e non possono perciò ritenersi ammurate di verità oggettiva, posto che il medesimo Corona nelle sue difese (pag. 7 della sua comparsa) ammette che "*la Procura ritiene necessario verificare nel merito la fondatezza dei fatti esposti*" e dunque ammette che non è stato ancora stabilito se le dichiarazioni del medesimo resistente "siano veritieri o comunque dotate di un solido fondamento fattuale".

Una simile ammissione implica, dunque, che quelle dichiarazioni possono egualmente ritenersi false. Non è inutile notare, al riguardo, che lo stesso resistente riferisce (*ibidem*) che il Pubblico ministero, a seguito della denuncia-querela presentata dal Signorini, sta procedendo (anche con sequestro di un'immagine) in relazione all'ipotizzabile delitto di "*revenge porn*" (reato del quale, va qui sottolineato, proprio il Signorini sarebbe persona offesa). In altre parole, ove all'esito delle indagini e dell'eventuale processo il giudice penale giungesse ad accertare la sussistenza di tale reato, il Signorini risulterebbe essere piuttosto la vittima della persona che al Corona ha consegnato la corrispondenza intercorsa col Signorini (e a sua volta protetta non solo dal precetto costituzionale ma anche dalla legge penale). In definitiva, e quanto meno nell'ambito della cognizione sommaria inevitabilmente propria di questo procedimento- i fatti raccontati dal Corona nei controversi video non possono affatto e necessariamente considerarsi oggettivamente veritieri, atteso che lo stesso resistente evidenzia che essi ancora necessitano di verifiche e di adeguato approfondimento.

D'altra parte, come stabilito anche da Cassazione penale, Sez. 5, sentenza n. 12859 udienza 14/2/2005 depositata 6/4/2005, non sono accettabili valori sostitutivi della verità, di modo che per soddisfare tale requisito non è possibile invocare la verosimiglianza, atteso che il sacrificio della presunzione di innocenza esige che non si esorbiti da ciò che appare strettamente necessario ai fini informativi.

È appena il caso di notare che tale principio porta a concludere che l'asserita "*produzione* [in questo procedimento] *di tutto il materiale*" di cui il resistente ammette, peraltro, di essere in possesso, non corredata però della specificazione di quali specifici e concreti elementi di essa consentano di identificare il legittimo interesse pubblico (che non sia dunque meramente morboso) a conoscere i dettagli della vita privata del ricorrente, non costituisce prova della liceità della diffusione dei materiali in discorso. In ogni caso, il resistente non ha raggiunto la prova che i materiali in suo possesso contengano la prova di eventuali comportamenti illeciti ascrivibili al ricorrente, dei quali "*l'utente*" abbia diritto ad avere conoscenza, ma (a tutto concedere) si è limitato a riferire di attrazione sessuale o relazioni sessuali che, per sé sole, nel nostro ordinamento non costituiscono illeciti.

**2.4.2** Lo stesso resistente pare peraltro confondere il suo diritto a "informare" col suo diritto a criticare, ossia a esprimere opinioni, giacché il resistente non si avvede che un'opinione non equivale al fatto cui essa si riferisce. Risulta dunque inconferente la tesi del resistente che, da un lato, rivendica il diritto costituzionale a manifestare le sue opinioni ma, dall'altro lato, sostiene che tale diritto sarebbe giustificato dal possesso di 'prove': le prove (qui, come si è detto, non offerte) si riferiscono invero soltanto ai fatti ma non anche alle opinioni, come più oltre si preciserà meglio.

**2.4.3** Quanto alla **pertinenza**, mette conto ricordare che neppure la notorietà del ricorrente è sufficiente perché possa dirsi sussistente tale requisito; sul punto, basterà richiamare i principi enunciati



da Cass. Sez. 3, ordinanza n. 10925 del 5/5/2017 la quale sottolinea che il limite della pertinenza può dirsi rispettato anche quando le persone coinvolte godano di una notorietà sia pure locale, sempre che sussista un **interesse pubblico oggettivamente apprezzabile a conoscere la notizia** (nello stesso senso, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 15443 del 20/6/2013; Cass. Sez. 3, Sentenza n. 841 del 20/1/2015; Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 11767 del 12/4/2022).

Nel caso di specie, non si ravvisa nessun interesse pubblico a conoscere le preferenze e le abitudini sessuali del ricorrente, che costituiscono di fatto l'unico oggetto delle informazioni diffuse dal Corona, mentre nei vari messaggi telematici istantanei prodotti dal resistente Corona a sostegno della sua tesi non si rintraccia nessun indizio del *“sistema basato su ricatti sessuali per favorire l'ingresso di giovani nel mondo dello spettacolo”* del quale sarebbe responsabile l'odierno ricorrente.

L'eventuale interesse pubblico a conoscere le condotte narrate dal resistente nei controversi video, del resto, potrebbe sussistere soltanto se dalle conversazioni diffuse dal resistente emergesse univocamente una gestione impropria e illecita delle prerogative del ricorrente in collegamento colla sua funzione di selezione dei candidati a partecipare a trasmissioni televisive, ciò che per contro va escluso.

Infatti, il resistente che ora invoca la scriminante non ha assolto l'onore -che su lui perciò incombeva- di indicare specificamente in quali delle sue farraginose produzioni, e in quale preciso punto del coacervo di conversazioni prodotte, si troverebbero indizi di tale accusa, né si può trascurare che non v'è neppure un principio di prova della genuinità di tali conversazioni (in parte trascritte, in parte prodotte come immagini di schermate). Resta assorbito il fatto che le conversazioni prodotte dal Corona nel file compresso denominato “doc. 6” risalgono a diversi anni addietro e, segnatamente, quanto a tale Vincenzo V. si collocano nel periodo dal 6 novembre 2014 al 30 novembre 2015 (e non paiono contenere univoci indizi di eventuali coercizioni, bensì la piena consapevolezza dei due interlocutori) e quanto a Antonio M. risalgono al periodo dall'8 aprile 2021 al 23 gennaio 2022 (anche in questo caso, senza che dalle parole dei due interlocutori emergano indizi di eventuali illeciti a carico dell'uno o dell'altro).

Tali conversazioni, dunque, al pari dei video prodotti dal ricorrente a sostegno della domanda cautelare, risultano in concreto preordinate unicamente ad alimentare nel pubblico non già un apprezzabile interesse, bensì soltanto la morbosa curiosità per piccanti vicende sessuali, afferenti solo alla sfera intima delle persone coinvolte, alle loro pratiche o anche solo fantasie sessuali, confinate comunque all'interazione fra i due interlocutori.

**2.4.4** Per ciò che riguarda infine la continenza della forma, la forma non solo lessicale con cui il resistente si esprime nei controversi materiali video porta a concludere per la mancanza anche di tale requisito.

Le già menzionate Cass. Sez. 3, sentenza n. 841 del 20/1/2015 e Cass. Sez. 3, sentenza n. 5005 del 28/2/2017 sottolineano infatti che, per potersi riconoscere l'esimente del legittimo esercizio del diritto di cronaca, sono indispensabili la correttezza formale dell'esposizione così come il rispetto dei limiti di quanto strettamente necessario per il pubblico interesse (che, nella specie, si è visto qui mancare del tutto).

Anche quando la narrazione di determinati fatti (cioè la cronaca) venga esposta insieme alle opinioni dell'autore (cioè alla critica) occorre pur sempre che il rispetto della continenza l'interesse individuale alla reputazione trovi bilanciamento coll'interesse alla libera manifestazione del pensiero.

Risulta insomma indispensabile verificare se la critica corrisponda effettivamente alla legittimità dell'eventuale interesse dell'opinione pubblica a conoscere il fatto e la sua interpretazione senonché, come già si è argomentato, nella specie non è dato ravvisare nessun legittimo interesse dell'opinione pubblica a conoscere l'orientamento sessuale e le pratiche sessuali del ricorrente, in mancanza di collegamenti colle accuse (certamente gravi) enunciate dal resistente senza prova di qualsivoglia serio e



diligente ricerca, posto che il resistente pare essersi limitato a interpellare al riguardo la stessa persona nei cui confronti il ricorrente ha proposto querela.

**2.5** Accertato così che la diffusione, da parte del resistente, del controverso materiale video -e di tutto quanto correlato a esso- non corrisponde a nessuna declinazione della libertà di stampa, e accertato che neppure può essere invocata la relativa esimente, occorre verificare se si possa affermare che la condotta del resistente costituisca espressione del legittimo diritto di manifestare liberamente il proprio pensiero.

**2.5.1** Sul punto, è appena il caso di ricordare che neppure il diritto costituzionale in discorso è esente da limiti, giacché esso incontra anzitutto quelli corrispondenti ad altre norme costituzionali di pari rango (come la dignità assicurata dall'articolo 3 della Costituzione), oltre che i limiti connaturati a beni tutelati dalla legge penale. Al riguardo è sufficiente qui ricordare che secondo il costante orientamento del giudice penale anche in questo caso per potersi invocare l'esimente del diritto di critica è necessaria la ricorrenza dei medesimi requisiti richiesti per la stampa, sicché il legittimo esercizio della libertà di opinione postula la necessità di una forma espositiva corretta, che sia strettamente funzionale alla finalità di disapprovazione e che non trasmodi comunque nella gratuità e immotivata aggressione dell'altrui reputazione, e l'utilizzo di termini oggettivamente offensivi è ammessa solo quando essi non siano sostituibili con adeguati equivalenti (Cassazione penale, Sez. 5, Sentenza n. 15089 udienza 29/11/2019 depositata 14/5/2020), mentre non sono ammessi attacchi personali che abbiano la finalità di aggredire la sfera morale altrui (Cassazione penale, Sez. 5, Sentenza n. 31263 udienza 14 settembre 2020 depositata 9/11/2020; Cassazione penale, Sez. 5, Sentenza n. 4530 udienza 10/11/2022 depositata 2/2/2023).

**2.5.2** Da ciò discende che l'aver attribuito al ricorrente, fra gli altri, l'epiteto di "porco lurido" (circostanza non contestata dal resistente) costituisce palese violazione del predetto limite, e non consente perciò di ritenere legittima l'asserita manifestazione del pensiero del ricorrente, che di fatto si traduce nella deliberata alimentazione del pruriginoso interesse del pubblico, accusando il ricorrente di aver "perpetrato condotte immorali, deplorevoli e penalmente rilevanti" senza neppure il conforto di prove univoche e al solo scopo di offendere la dignità del ricorrente per poter da ciò ricavare profitto economico (è appena il caso di notare che il resistente non ha neppure contestato la relativa allegazione del ricorrente).

### 3) **Periculum in mora**

**3.1** L'adozione della cautela ex a. 700 cpc richiede, oltre alla prospettabile fondatezza del diritto azionato, anche che il danno paventato sia imminente e irreparabile. Per ciò che attiene all'imminenza del pregiudizio, basterà ricordare che il resistente non contesta affatto d'aver preannunciato (o piuttosto minacciato) la diffusione di ulteriore materiale analogo a quello già diffuso nelle precedenti "puntate" del suo canale telematico. Ciò implica l'effettiva attualità e la concreta configurabilità del pericolo di ulteriore aggravamento del danno in questione, dovendosi anche escludere che il danno sia meramente "eventuale e futuro", e dovendosi in contrario ritenere che i materiali dannosi non siano ancora esistenti, proprio alla luce dell'intenzione, pacificamente preannunciata dal resistente, di procedere rapidamente alla pubblicazione di *ulteriori* materiali in suo possesso.

**3.2** Quanto invece al carattere di irreparabilità, esso è intrinseco nel danno alla dignità, alla reputazione e all'immagine del ricorrente, non potendosi ritenere che esso sia riparabile per equivalente,

e dovendosi in contrario sottolineare che il giudice di legittimità si è più volte espresso nel senso della non sovrapponibilità della tutela per equivalente rispetto a quella in forma specifica ex a. 2058 cc tanto più che l'onore e la reputazione costituiscono un diritto della persona tutelato non solo dalla Costituzione ma anche a livello sovranazionale, dal che si inferisce che la lesione di tali beni, secondo la lettura costituzionalmente orientata dell'a. 2059 cc attribuisce al danneggiato il diritto d'essere risarcito anche dei pregiudizi non patrimoniali da lui sofferti, indipendentemente dall'accertamento incidentale del delitto ex a. 595 codice penale, ciò che si traduce anche nell'ammissibilità della richiesta di prevenire l'aggravamento del danno in discorso.

#### 4) Contenuto della cautela

**4.1** Accertata dunque la sussistenza del *fumus boni iuris* nonché del *periculum in mora*, il ricorso devaccolto e vanno dunque adottate le cautele di seguito illustrate.

**4.2** Anzitutto, come stabilito fra le altre da Cass. Sez. 3, Ordinanza n. 25420 del 26/10/2017, nel caso di diffamazione, l'inibitoria non richiede che la responsabilità civile del diffamante sia stata accertata con sentenza irrevocabile, poiché il rimedio dell'inibitoria ben può operare in funzione preventiva, siccome preordinato a evitare l'ulteriore lesione del diritto all'onore ed alla reputazione (e dunque anche a evitare l'aggravamento di tale lesione, laddove già avvenuta). Nello stesso senso, d'altra parte, Cass. Sez. 3, Sentenza n. 16322 dell'8/6/2023, stabilisce che il diritto alla personalità è suscettibile d'essere risarcito sia mediante riparazione successiva in forma specifica sia mediante la prevenzione, per il futuro, della continuazione di attività illecita, senza che le due forme risarcitorie siano fra loro sovrapponibili.

**4.3** Risultano in conclusione accoglibili le domande con cui il ricorrente chiede di:

**4.3.1** ordinare al resistente CORONA di rimuovere immediatamente da ogni *hosting provider* e *social media* a lui direttamente o indirettamente riconducibile, i video e i contenuti testuali, audio e video sufficientemente precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto il ricorrente SIGNORINI;

**4.3.2** vietare al resistente di pubblicare, diffondere o condivisione, con qualsiasi mezzo, strumento e su qualsiasi *hosting provider*, gli ulteriori contenuti di carattere diffamatorio o che comunque danneggino, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza, e dei quali lo stesso resistente ammette di essere già in possesso, oltre che di quelli di cui preannuncia di essere in procinto di venire in possesso;

**4.3.3** ordinare al resistente di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, entro il secondo giorno dalla notifica di questo provvedimento, tutti i supporti fisici che contengono i documenti, le immagini e i video relativi alla corrispondenza telematica e non telematica del ricorrente con soggetti terzi, con particolare riguardo ai materiali suscettibili di danneggiare direttamente o indirettamente il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza;

**4.3.4** fissare, ai sensi dell'a. 614 bis cpc nell'importo di EUR 2.000,00 la somma che il resistente dovrà pagare al ricorrente per ciascuna violazione a ciascuna delle misure sopra indicate, moltiplicata per ciascun di ritardo nell'esecuzione di ciascuna delle medesime misure; in proposito, si deve tenere conto anche dell'incontestata utilità economica che il resistente riconferma alla sua attività telematica, di modo che se è certamente incongrua l'entità della somma proposta dal ricorrente, appare invece ra-

gionevole la cifra sopra determinata in considerazione della quantità di visualizzazioni dei video già trasmessi (e della presenza di diversi inserti pubblicitari da cui pure il resistente ricava evidente utilità economica).

## 5) Regolazione delle spese

**5.1** Considerato che, a norma dell'a. 669 octies cpc, questo provvedimento d'urgenza è idoneo ad anticipare gli effetti della sentenza di merito (fermo comunque il termine stabilito dalla stessa norma per l'eventuale inizio del giudizio di merito), è necessario infine regolare le spese di lite di questo procedimento, che devono essere liquidate in un importo fra i parametri medi e i massimi, tenendo conto dello scaglione di valore indeterminato e della quantità nonché della media difficoltà delle questioni affrontate. Il resistente dev'essere dunque condannato a rifondere al ricorrente € 9.000,00 oltre accessori di legge.

### PER QUESTI MOTIVI

- i. letti gli aa. 700 e 669 octies cpc, **accoglie** il ricorso proposto da SIGNORINI ALFONSO;
- ii. per l'effetto:
  - a. **ordina** al resistente CORONA FABRIZIO di rimuovere immediatamente da ogni *hosting provider* e da ogni *social media* a lui direttamente o indirettamente riconducibile, tutti i video nonché tutti i contenuti (testuali, audio e video) precisati nel ricorso e comunque aventi a oggetto il ricorrente;
  - b. **vieta e inibisce** al resistente di pubblicare, di diffondere o di condividere, con qualsiasi mezzo o strumento e su qualsiasi *hosting provider*, qualunque ulteriore video o contenuto di carattere diffamatorio o che comunque danneggi, direttamente o indirettamente, il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza;
  - c. **ordina** al resistente di depositare nella Cancelleria di questo Tribunale, entro il secondo giorno successivo alla notifica di questo provvedimento, tutti i supporti fisici in suo possesso che contengono i documenti, le immagini e i video relativi alla sfera privata del ricorrente nonché relativi alla corrispondenza telematica e non telematica del ricorrente con soggetti terzi e comunque tutti i materiali suscettibili di danneggiare direttamente o indirettamente il diritto del ricorrente alla reputazione, all'immagine e alla riservatezza;
- iii. letto l'a. 614 bis cpc, **fissa** nell'importo di **EUR 2.000,00** la somma che il resistente dovrà pagare al ricorrente per **ciascuna** singola violazione a **ciascuna** delle misure sopra indicate, **moltiplicata** per ciascun giorno di ritardo nell'esecuzione di ciascuna delle misure di cui al capo precedente;
- iv. letto l'a. 669 octies cpc condanna il resistente a rifondere le spese di lite del ricorrente, liquidate in € 286,00 per spese e € 9.000,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA;
- v. manda la Cancelleria per gli adempimenti di legge.

Milano, 26 gennaio 2026

Il giudice  
Roberto Pertile